



COMUNE DI BESENELLO
PROVINCIA DI TRENTO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

dei cittadini che possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare nelle Corti di Assise o nelle Corti di Assise di Appello per il biennio 2020-2021

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n.287, modificato dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n.405, relativa al riordino dei giudizi di Assise;

VISTO l'art.2 della legge 27 dicembre 1956, n.1441, circa la partecipazione delle donne all'amministrazione di giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per minorenni;

INVITA

TUTTI i cittadini (uomini e donne), residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti in appresso indicati, a chiedere all'Ufficio Comunale **NON PIU' TARDI DEL MESE DI LUGLIO p.v.**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello. I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere quindi l'ufficio di giudice popolare sono i seguenti (artt.9 e 10 legge 10 aprile 1951, n.287):

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di Assise;
- e) Licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (art.12 legge 10.04.1951, n.287):

1. I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gli interessati per qualsiasi informazione possono rivolgersi all'Ufficio competente del Comune.

Besenello, li 8 aprile 2019

Prot. 1214



IL SINDACO
Comperini dott. Cristian